Dalle facoltà di giurisprudenza al mercato del lavoro

di Angelo Santamaria

Il dibattito sulle *Law Schools* americane offre spunti di riflessione per una visione comparata rispetto al sistema formativo (e i successivi sbocchi professionali) dei giovani italiani che intraprendono la strada degli studi giuridici.

Il punto di partenza per chi voglia intraprendere una carriera in ambito legale è il conseguimento di una laurea in giurisprudenza. A questo proposito, l'Università italiana ha registrato, nel corso degli ultimi anni, profondi cambiamenti determinati da una serie di interventi normativi che hanno creato non poca confusione in ambito accademico ed, in particolare, per determinate aree di studio. Infatti, il D.M. n. 509 del 1999, così come successivamente modificato dal D.M. n. 270 del 2004, ha introdotto il cosiddetto sistema "3+2", determinando una moltiplicazione dei titoli che le Università possono rilasciare: laurea (L), laurea specialistica (LS) [poi diventata laurea magistrale (LM)], diploma di specializzazione (DS).

Con riferimento al settore giuridico, questa riforma ha creato non poche polemiche alimentate da alcune Università, da accademici di lungo corso e da parte dell'opinione pubblica. D'altra parte, c'era chi ne sottolineava i vantaggi, sostenendo che essa avrebbe permesso di sottoporre l'educazione universitaria ad un modello attuato in altre legislazioni, dove il primo grado di laurea corrisponde alla licence o al bachelor degree, ed il secondo grado di laurea corrisponde alla maitrise o al master.

L'introduzione del nuovo sistema di organizzazione dei corsi di laurea ha determinato una separazione tra la formazione dei futuri specialisti del diritto (avvocati, magistrati, notai, dottori di ricerca in materie giuridiche, "assegnisti") e la formazione di operatori giuridici di medio livello (operatori giudiziari, operatore giuridico d'impresa, operatori delle pubbliche amministrazioni, ecc.). Ciò ha permesso il proliferare di corsi di laurea triennali (quasi tutti idonei come premessa alla laurea specialistica) in cui le differenze contenutistiche non erano sostanziali ma che hanno creato confusione in un contesto in cui l'orientamento pre-universitario è, tutt'ora, scarsamente valorizzato.

Senza contare il fatto che si è permesso agli studenti di "crearsi" percorsi accademici diversi e "personalizzati", optando per una triennale di più facile approccio prima di iniziare i corsi della laurea specialistica in giurisprudenza che, in tal modo, diventava alla portata di (quasi) tutti. Inoltre, chi era intenzionato ad intraprendere il percorso da futuro specialista del diritto, quindi chi optava per il corso in scienze giuridiche e poi quello specialistico, doveva affrontare un iter di studio che spezzettava gli esami di tipo processualistico e riproponeva, negli ultimi due anni, una duplicazione o un approfondimento (solo a volte) più analitico degli studi affrontati nel triennio. Ciò ha creato malumori sempre più diffusi nel mondo accademico e in quello delle professioni fino a quando, anche in sede politica, si è avvertita la necessità di una riflessione sull'inadeguatezza del modello 3+2 per la formazione universitaria dei giuristi.

E' quindi intervenuto il D.M. 25 novembre 2005, n. 293 che, modificando i decreti precedenti, definisce la classe di laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (LMG-01) che ha segnato un ritorno al precedente sistema di organizzazione delle facoltà di legge, prevedendo un percorso unitario di 5 anni.

I giovani universitari iscritti negli anni a cavallo di queste riforme si sono trovati di fronte un quadro caotico di casi in cui convivevano ordinamenti diversi e venivano proposti passaggi dal "3+2" al nuovo ciclo, in un gioco di "crediti formativi" che si scambiavano, perdevano o acquistavano come se fossero figurine dei calciatori.

E dopo la laurea?

I cinque anni all'università costituiscono solo la base di partenza di un ulteriore percorso fatto di scuole, pratiche professionali ed esami di stato.

Il neolaureato in giurisprudenza che aspira ad una carriera in una delle professioni "classiche" del diritto (avvocato, notaio, magistrato...) si trova di fronte a tre diverse alternative che a volte si possono incrociare: la pratica professionale, le scuole forensi (per gli aspiranti avvocati) e le scuole di specializzazione per le professioni legali.

La pratica professionale è da sempre considerata la base del percorso formativo post universitario di chi voglia intraprendere la strada delle professioni legali per due motivi fondamentali: in primo luogo, permette, in teoria, al neolaureato di apprendere nozioni e procedure che gli serviranno per svolgere successivamente la professione in maniera autonoma. Inoltre, e questo è da considerarsi il motivo principale, lo svolgimento del periodo di pratica è requisito *sine qua non* per accedere all'Esame di Stato e conseguire il titolo.

A tutt'oggi, nonostante da anni se ne sottolineino le criticità, il periodo di pratica professionale presenta degli elementi che evidenziano la necessità di interventi volti a migliorare la situazione dei c.d. would-be-professionals.

Innanzitutto, da più fronti si segnala l'iniquità sociale connaturata allo svolgimento del periodo di attività nello studio professionale del dominus: i giovani praticanti, di solito, svolgono i compiti loro assegnati senza un regolare contratto di lavoro e la loro situazione è meno favorevole di quella degli stagisti o dei lavoratori assunti con contratti "atipici". In molti casi, inoltre, non hanno disponibilità economiche tali da potersi garantire un autonomo mantenimento: i giovani con reddito esiguo o che non possono contare sull'aiuto della famiglia sono quelli per cui l'accesso alla professione diventa un miraggio considerate le difficoltà del periodo di pratica.

A ciò si aggiunge che, nella maggior parte dei casi, i giovani impegnati in questo percorso sono adibiti a mansioni di segreteria in cui l'aspetto formativo viene a mancare del tutto, costretti a dover sostenere i costi della propria formazione in un contesto nel quale non esiste alcun piano di sviluppo professionale.

Gli aspiranti avvocati, inoltre, possono (ove non sia previsto l'obbligo) scegliere di frequentare le Scuole forensi, organizzate dai Ordini degli Avvocati in base alle indicazioni del Consiglio Nazionale Forense.

Ma i corsi che, negli ultimi anni, hanno riscontrato più "successo" sono quelli organizzati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali che si propongono di offrire ai laureati in giurisprudenza un percorso formativo specificatamente indirizzato verso le attività di avvocato, magistrato e notaio.

Queste scuole (introdotte nel 1999 e operative dall'anno accademico 2001/2002) sono state create per dare, sulla scorta dell'esperienza delle Law Schools americane, la possibilità di fornire ai neolaureati in giurisprudenza le basi necessarie per la professione che si vorrà intraprendere. La realtà dei fatti sembra, però, un po' diversa nel momento in cui si scopre che, tralasciando il dato che il numero di domande di accesso non è quasi mai superiore ai posti stabiliti annualmente dal MIUR, le motivazioni principali che spingono un giovane ad entrare in queste scuole sono di carattere meramente convenientistico: infatti la frequenza dei corsi delle scuole permette di "abbonare" un anno di pratica e costituisce titolo di accesso al concorso in magistratura. Le scuole di specializzazione per le professioni legali, lungi dal presentare le stesse problematiche che si riscontrano nelle Law Schools americane, non sono però esenti da qualche rilievo critico: ci si chiede, infatti, se esse siano davvero utili in termini di formazione o se non si concretizzino (come a volte capita) in una mera ripetizione di quanto già studiato nei corsi universitari così come se sia opportuno che un giovane debba sostenere ulteriori costi di formazione dopo i 5 anni di

università. Senza contare che, tra l'altro, molti aspiranti professionisti legali, *a latere* della frequenza di queste scuole, intraprendono anche corsi di preparazione organizzati da illustri professionisti per conseguire una più approfondita preparazione affrontando costi non indifferenti. Quanto detto si innesta nel più ampio discorso su una radicale riforma del sistema universitario italiano che, ancora oggi, è caratterizzato dalla prevalenza del momento teorico a discapito di quello pratico: da più parti si sottolinea la necessità di conciliare il sapere nozionistico con conoscenze pragmatiche relative all'ambito professionale in cui ci si affaccerà sulla scorta di quanto, per esempio, avviene nei corsi di laurea in medicina e chirurgia. E' sicuramente incoraggiante, nonostante le anacronistiche posizioni degli ordini professionali, l'*input* relativo al processo di liberalizzazioni che si sta attuando: in particolare, la disciplina del praticantato è stata notevolmente modificata dal D.L. 138/2011 che ha previsto che lo stesso possa essere svolto in concomitanza ai corsi di laurea e, successivamente, il D.L. 201/2011, ne ha ridotto da tre anni a 18 mesi la durata massima.

Ci si avvicina così ad un'organizzazione universitaria che permette ai giovani di poter coniugare il sapere con il saper fare, costruendosi un bagaglio di conoscenze che essi saranno in grado di calare nelle realtà del diritto vivente, affacciandosi al mondo del lavoro con i requisiti essenziali che la propria area di competenza richiede.

Un percorso di razionalizzazione del sistema formativo dei *would-be-professionals* sarà sicuramente utile ai fini di accorciare i tempi di transizione "scuola-lavoro", garantendo anche, al contrario di quanto alcuni attualmente sostengono, lo svolgimento di una pratica professionale caratterizzata da un più elevato contenuto formativo perché contestuale allo studio più tradizionale.

Ciò avrebbe risvolti positivi anche sugli sbocchi occupazionali nel mercato delle professioni legali che sembra quantomai saturo: Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense, ha recentemente dichiarato che in Italia ci sarebbero 230 mila avvocati,un dato sicuramente rilevante se si considera che in Francia ce ne sono meno di 50 mila e in Germania 150 mila.

Numeri da capogiro che fanno capire quanto *appeal* ha ancora la professione forense sull'immaginario collettivo nonostante non riesca a garantire, a quanto pare, le prospettive di carriera e di status sociale di un tempo. Parlando ancora di cifre, è rilevante, infatti, notare la discrepanza tra il dato sugli iscritti all'Albo e quello relativo alla Cassa Forense che, stando ai dati del 2008 (gli ultimi disponibili), è di 144 mila avvocati registrati.

Il *gap* tra i dati sopra esposti è da ricercarsi nella circostanza che l'iscrizione all'ente di previdenza degli avvocati è obbligatoria solo nel caso in cui gli stessi "producono un reddito od un volume d'affari di importo maggiore o uguale al limite minimo stabilito per quell'anno dal Comitato dei Delegati per la prova dell'esercizio continuativo della professione" (che per il 2012 è fissato in € 10.300 per il minimo IRPEF e € 15.300 per il minimo IVA).

Ciò a dire che, nel 2008, il 26% degli avvocati iscritti all'Albo non raggiungeva la soglia minima per l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa in un contesto in cui si registra una crisi dell'avvocato medio e che il 35% del reddito della categoria è prodotto dal 15% dei legali.

In un quadro, quale quello attuale, certo non favorevole per un giovane neolaureato in giurisprudenza si innesta, però, una novità di non scarso rilievo: il D.lgs 167/2011, riformando la disciplina previgente, ha introdotto la possibilità di stipulare un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca per il praticantato previsto per l'accesso alle professioni ordinistiche.

La possibilità di conciliare apprendistato e praticantato tramite la stipula di un contratto comporta conseguenze positive tanto dal lato del praticante quanto da quello del professionista.

Nel primo caso in quanto permette al giovane di intraprendere un percorso formativo delineato e volto ad acquisire competenze effettive, a favorire l'arricchimento professionale e personale grazie al quale avrà, in seguito, la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa per la quale viene assunto.

A ciò si aggiunge la non meno rilevante possibilità di poter contare su una retribuzione che permette al giovane praticante-apprendista di far fronte alle esigenze economiche che dovrà affrontare durante il percorso intrapreso.

Dal lato del datore di lavoro, invece, nonostante si prospetti la necessità di rispettare il piano formativo dell'apprendista, si beneficia di un risparmio economico sostanzioso; infatti, oltre a pagare una retribuzione ridotta (poiché il praticante può essere inquadrato fino a due livelli inferiori rispetto alle mansioni svolte), avrà l'obbligo di versare contributi minimi.

Più in generale, tale riforma rappresenta, indubbiamente, la strada da percorrere per favorire l'entrata dei giovani nel mondo del lavoro, contrastare la disoccupazione, e promuovere la regolarizzazione di molteplici rapporti (co.co.pro., partite iva, contratto a progetto). In altri termini l'obiettivo principale è quello di far diventare l'apprendistato il modo tipico di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani con l'integrazione tra apprendimento ed esperienza, anche nel campo delle professioni intellettuali.

Per questo motivo, la novità introdotta dal testo unico sull'apprendistato si configura come un potenziale strumento innovativo per l'accesso dei giovani negli studi professionali; bisogna ora aspettare che si dia una pronta e razionale attuazione delle nuove disposizioni.

Angelo Santamaria
ona e mercato del lavoro

Scuola Internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro Adapt – CQIA, Università degli studi di Bergamo